

(N. 2136)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

di concerto col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1952

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge del 24 novembre 1951, n. 1211, emanato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, convertito successivamente nella legge 8 gennaio 1952, n. 8, furono emanate alcune disposizioni di carattere transitorio le quali, derogando dall'ordinamento vigente, consentivano ai pensionati sfollati dalle proprie sedi per effetto delle alluvioni, di riscuotere gli assegni di cui erano provvisti, nelle località di temporanea dimora.

Nel citato decreto-legge si ritenne di limitare l'efficacia delle norme eccezionali a tutto il mese di gennaio 1952.

Pertanto, per circostanze indipendenti dal volere degli interessati e altresì dall'azione svolta al riguardo dal Governo, molti pensionati non hanno potuto rientrare nei Comuni di origine, nè si prevede che ciò possa avvenire a breve scadenza.

Per aderire ai desideri manifestati da più parti, e tendenti ad evitare che i pensionati

medesimi rimangano senza assegni dalla prossima rata, è sembrato opportuno di emanare un nuovo decreto-legge che autorizzi i pagamenti, con l'osservanza delle modalità contenute nell'originario provvedimento del 24 novembre 1951, n. 1211, anche per le rate di pensione che scadranno nei mesi da febbraio a tutto luglio del corrente anno.

Con l'occasione, e tenuto presente che non pochi pensionati non portarono con sé il libretto di pensione per dimenticanza o impossibilità, e che, per tale omissione, sono rimasti privi del certificato d'iscrizione (libretto) si è voluto anche consentire che la procedura di emissione dei necessari duplicati, si effettui in base ad istanze non soggette a bollo, dando facoltà intanto agli Uffici del tesoro di rilasciare un'attestazione provvisoria sufficiente alla continuazione dei pagamenti.

Si sottopone ora alla vostra approvazione il disegno di legge per la conversione in legge

del decreto-legge n. 11 del 25 gennaio 1952 e s'illustrano brevemente le disposizioni del medesimo.

* * *

Con l'articolo 1 si dà facoltà ai pensionati sfollati di riscuotere gli assegni cui hanno diritto nei mesi da febbraio a tutto luglio 1952, con le modalità sancite dal decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, già convertito in legge come si è detto innanzi. Non è occorsa alcuna innovazione nelle modalità stesse.

Con l'articolo 2 si consente che le istanze da produrre all'Ufficio provinciale del tesoro competente, per l'emissione dei certificati d'iscrizione, smarriti o distrutti per effetto delle alluvioni, siano esenti dalle tasse di bollo e, inoltre, che le firme dei richiedenti siano au-

tenticate da notaio ovvero dal Sindaco e successivamente legalizzate.

Con l'articolo 3 gli Uffici provinciali del tesoro avranno l'obbligo di trasmettere le istanze all'Amministrazione centrale sul cui bilancio grava la pensione, rilasciando, nel medesimo tempo, un'attestazione contenente le indicazioni necessarie alla prosecuzione dei pagamenti, fino a quando non pervenga il duplicato di certificato d'iscrizione.

Con l'articolo 4 del decreto-legge a voi sottoposto, si stabilisce, infine che gli Uffici provinciali del tesoro dispongano la consegna agli interessati dei nuovi certificati previo ritiro del documento provvisorio rilasciato.

Onorevoli Senatori,
il Governo, che nulla ha trascurato per assicurare alle popolazioni colpite la più premurosa assistenza, vi invita a dare al decreto-legge esaminato la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1952, n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e *ad interim* per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni:

DECRETA:

Art. 1.

I titolari di pensioni a carico dello Stato e delle aziende ed amministrazioni autonome di Stato, i quali a causa delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1951, sono stati costretti a trasferirsi in un Comune diverso da quello di ordinaria residenza, hanno facoltà di conseguire il pagamento degli assegni a loro spettanti per i mesi da febbraio a tutto luglio 1952, con l'osservanza delle modalità di cui al decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 8.

Art. 2.

Qualora, per effetto delle alluvioni, sia avvenuta la distruzione o lo smarrimento del certificato d'iscrizione del quale i pensionati dello Stato sono provvisti, la motivata istanza da produrre all'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la partita, per l'emissione del duplicato, ai sensi dell'articolo 384 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, firmata dal pensionato, deve essere autenticata da notaio ovvero dal Sindaco. La

firma del notaio o del Sindaco deve essere legalizzata. Tanto la domanda quanto la legalizzazione sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 3.

L'Ufficio provinciale del tesoro, provvede all'inoltro della istanza di cui all'articolo precedente all'amministrazione centrale competente, rilasciando al pensionato un'attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito.

L'attestazione predetta sarà corredata da un foglio a casellario, analogo a quello in uso per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sarà apposto il timbro a calendario.

Art. 4.

L'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il nuovo certificato di iscrizione, dopo aver annotato su di esso la data sino alla quale sono stati effettuati i pagamenti sulla relativa partita, ne dispone la consegna all'interessato nei modi previsti dall'articolo 378 del regolamento di contabilità generale dello Stato, previo ritiro del documento provvisorio rilasciato ai sensi del precedente articolo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1952.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI - SPATARO.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.